

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E NUOVO SINDACATO LAVORATORI ITALIANI (LI), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223.

TRA

- **L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** con sede in Roma (RM), via Ciriaco De Mita n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore centrale Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 198/2025;

(di seguito, "INPS" o "Istituto");

E

- **Organizzazione sindacale Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani (LI)** con sede in Roma (RM), CORSO VITTORIO EMANUELE II N 154, 00186, codice fiscale 96422040582, nella persona del legale rappresentante Sig. Vincenzo Orlando,

(di seguito, "Organizzazione sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione");

ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti");

VISTI

- l'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223 che, al comma 1, dispone che: *"Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contributi associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps."*;
- l'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che istituisce l'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)" e l'art. 15 che introduce un'indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL);
- l'art. 66, commi 7-16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce l'indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS);
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito, per brevità, il "Codice";
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA."*;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 198 del 3 dicembre 2025, con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi dell'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
- la nota prot. 7073 del 12/05/2025 con la quale il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali ha attestato la natura dell'Organizzazione sindacale di cui sopra, quale Organizzazione sindacale a carattere nazionale;

- la nota prot. 12339 del 10/11/2025 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione sopra indicato non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

- che, in ragione del servizio prestato dall'Istituto ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori aventi titolo ai trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all'Organizzazione sindacale stipulante mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

1. La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore dell'Organizzazione sindacale mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

2. A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti percettori delle prestazioni appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e della denominazione dell'Organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3

Misura del contributo

1. La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all'INPS - Direzione centrale Organizzazione nonché ogni eventuale successiva variazione.

2. Nel contempo, la stessa Organizzazione sindacale si impegna a trasmettere agli interessati, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo le suddette variazioni delle quote associative.

ARTICOLO 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

1. L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'articolo 2 del presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal soggetto delegante.

2. Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno, l'organizzazione può presentare la delega alla riscossione della quota associativa anche in un momento successivo a quello di richiesta

della prestazione, secondo le specifiche modalità indicate dall'Istituto. La delega avrà effetto sui pagamenti successivi alla data di ricezione.

3. L'Organizzazione sindacale viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS e/o denominazione per esteso dell'Organizzazione.

4. L'Organizzazione sindacale deve custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione, i dati relativi alle deleghe alla riscossione delle quote associative rilasciate dai lavoratori e previste dall'art. 18 della Legge 223/1991.

6. Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare, attenendosi alle modalità sopra indicate, tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (art. 18, comma 3, Legge 223/1991).

7. Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro oppure direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa.

8. L'organizzazione sindacale, a cui favore siano state effettuate le trattenute, si impegna a restituire ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.

9. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

10. Ai fini della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento completo della prestazione richiesta.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

1. Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato, attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

2. La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

3. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, l'Istituto procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa e alla comunicazione all'organizzazione revocata.

4. Nel caso in cui un'organizzazione sindacale presenti all'INPS una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione interessata. Alla nuova delega dovrà essere allegata copia del documento d'identità. L'organizzazione dovrà conservare entrambi gli originali firmati, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

5. Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS relativi ai trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991

n. 223, la revoca e/o la nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'articolo 4 della presente convenzione, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso articolo 4.

6. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della Legge 23 luglio 1991 n. 223, attenendosi alle modalità indicate nell'articolo 4 della presente convenzione.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

1. L'INPS versa all'Organizzazione sindacale l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

2. Le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione sindacale, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

3. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

4. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione sindacale, della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento "Verifica regolarità contributiva", ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Organizzazione sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della

conclusione degli eventuali accertamenti ispettivi. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.

5. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

6. L'organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

7. In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione sindacale diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

ARTICOLO 7 ***Fornitura dati***

1. L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione sindacale, nell'area "Servizi per i sindacati" - applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig" del sito www.inps.it ovvero tramite altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell'organizzazione sindacale.

2. L'Organizzazione sindacale può consultare inoltre i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

3. La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.

4. Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, l'Organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell'area del sito www.inps.it "Servizi per i sindacati".

5. L'Organizzazione sindacale fornisce all'Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all'utilizzo della suddetta applicazione.

6. L'INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l'Organizzazione tra quelle abilitate all'utilizzo del servizio e ad abilitare gli operatori individuati dall'Organizzazione ad accedere alla funzionalità.

7. È fatto obbligo all'Organizzazione sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.

8. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al Provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante *"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni"*, debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8

Costi e fatturazione

1. L'Organizzazione sindacale prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l'Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative e informatiche.

2. L'Organizzazione sindacale si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

3. Per il servizio di riscossione delle quote sindacali di cui alla presente Convenzione l'Organizzazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi, a refusione dei soli costi di diretta imputazione, di seguito indicati:

a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi

all'attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;

b) euro 1.400,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione; detto importo è dovuto dall'Organizzazione sindacale anche in assenza di deleghe alla riscossione della quota associativa.

c) euro 0,56 gestione delega per singola prestazione.

4. Il corrispettivo di cui alla lettera a) è versato dall'Organizzazione sindacale mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all'Istituto contraddistinto dall'IBAN IT75A0100004306CS0000009601, con la seguente causale: "denominazione Organizzazione - costo attivazione convenzione riscossione contributi sindacali sulle prestazioni temporanee L. 223/1991".

5. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all'Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

6. Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), nelle more della realizzazione di una nuova procedura di riversamento automatizzato centralizzato delle quote associative, è versato dall'Organizzazione sindacale con le stesse modalità indicate al comma 4 . Sarà cura dell'Istituto dare immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale della modifica della modalità di versamento del corrispettivo di cui alla lettera b).

7. Nel caso in cui l'Organizzazione sindacale non provveda a effettuare il versamento dell'importo dovuto per il costo fisso annuo, l'Istituto procederà al recesso unilaterale dalla presente Convenzione.

8. Il corrispettivo di cui al comma 3, lettera c) è trattenuto sull'importo di ogni singolo riversamento.

9. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui al comma 3, lettere b) e c), quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente.

10. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione sindacale, a seguito della quale l'Organizzazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di

esercitare il recesso dalla presente Convenzione.

11. È a carico dell'Organizzazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

12. Qualora nel corso di vigenza della presente Convenzione cessi anticipatamente l'efficacia della stessa per una delle cause di cui all'articolo 10, l'Istituto procederà, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle risultanze contabili finali, a comunicare a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) l'esito della situazione debitoria/creditoria e nel caso di debito a carico dell'Organizzazione sindacale l'eventuale importo richiesto con le relative modalità di versamento.

13. L'Istituto provvederà a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

14. La modalità di versamento mediante bonifico prevista dal presente articolo deve intendersi valida fino agli adeguamenti procedurali necessari a introdurre l'avviso di pagamento PagoPA ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 9

Clausola di salvaguardia

1. L'INPS è esonerato – e l'Organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione.

2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento, eseguito da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.

3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

4. Pertanto, l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

5. L'Organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, su presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 10

Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione

1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione sindacale;

b) legittimo esercizio dei poteri statutari;

c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi sindacali per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;

d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale;

e) mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell'importo dovuto a saldo del costo fisso annuo di cui al comma 6 dell'articolo 8.

2. L'Organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

3. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 1, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

4. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 1 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

6. Nel corso di vigenza della presente Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

7. Considerato che l'Organizzazione sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art.1176, comma 2, c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della presente Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Organizzazione sindacale dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;

b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione (all. A);

c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione sindacale;

d) eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione medesima, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;

e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;

f) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

g) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;

h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 11 in materia di protezione dei dati personali;

i) perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi del decreto legislativo n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

8. All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

9. La cessazione del servizio di riscossione della quota sindacale su prestazioni temporanee, a seguito della risoluzione della presente convenzione o del recesso dalla stessa, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

10. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Organizzazione sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

11. Ove sussistano i presupposti di cui al comma 10 e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della presente Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione sindacale.

12. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione sindacale, della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 10 che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'INPS procede a informare l'Organizzazione sindacale.

13. Ai fini della sottoscrizione della presente Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. B (all. A).

14. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate a Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per i trattamenti svolti ai sensi della presente Convenzione, le Parti agiscono in qualità di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, numero 7, del Regolamento UE e osservano le previsioni di cui al presente articolo.

2. In tale ambito, le Parti assicurano che i suddetti trattamenti siano posti in essere nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE, nonché in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento UE e al Codice, esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base del presente provvedimento e che siano osservati, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione

della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del citato Regolamento UE Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

3. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-*quaterdecies* del Codice).

4. In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.

6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative

preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.

9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore e durata

1. La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2027, data entro la quale l'Istituto si riserva di valutare l'adozione di un nuovo testo convenzionale.

3. L'Organizzazione sindacale convenzionata con l'Istituto in base ad apposita autorizzazione ministeriale, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio, deve inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno 2027.

4. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Organizzazione sindacale, il servizio cessa di essere erogato alla data di scadenza della presente Convenzione senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

5. L'istanza di cui al comma 3 sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

6. Nelle more della ricezione del predetto parere del Ministero, si procederà a garantire la continuità del servizio in base alle previsioni del nuovo testo di convenzione adottato dall'Istituto e sottoscritto dalle Parti.

7. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo in merito alla permanenza dei requisiti, si procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 13

Revisioni e integrazioni

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogni qualvolta le parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 14

Foro competente

1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 15



Rinvio alla normativa vigente

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 16

Oneri fiscali

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552.
2. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

<p>INPS Il Direttore centrale Organizzazione  Firmato digitalmente da: Maria Grazia Sampietro Data: 19/01/2026 09:47:23</p> <p>Dr.ssa Maria Grazia Sampietro</p>	<p>(Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani) Il Legale rappresentante</p> <p> VINCENZO ORLANDO 20.01.2026 12:40:12 GMT+01:00</p> <p>Sig. vincenzo Orlando</p>
--	---

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il legale rappresentante dell'Organizzazione sindacale, dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (*Oggetto*), ARTICOLO 2 (*Modalità di riscossione*), ARTICOLO 3 (*Misura del contributo*), ARTICOLO 4 (*Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 5 (*Revoca della delega alla riscossione della quota associativa*), ARTICOLO 6 (*Modalità di versamento delle quote associative*), ARTICOLO 7 (*Fornitura dati*), ARTICOLO 8 (*Costi e fatturazione*), ARTICOLO 9 (*Clausola di salvaguardia*), ARTICOLO 10 (*Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione*), ARTICOLO 12 (*Entrata in vigore e durata*), ARTICOLO 13 (*Revisioni e integrazioni*), ARTICOLO 14 (*Foro competente*), ARTICOLO 15 (*Rinvio alla normativa vigente*), ARTICOLO 16 (*Oneri fiscali*).

Il legale rappresentante del Nuovo Sindacato Lavoratori Italiani
(LI)
Sig. Vincenzo Orlando



VINCENZO
ORLANDO
20.01.2026
12:40:12
GMT+01:00